

Tra tutela e repressione: l'uso della definizione IHRA nei disegni di legge sull'antisemitismo in Italia *

Introduzione

Il contrasto all'antisemitismo è un dovere morale e giuridico, imprescindibile per ogni democrazia che ha la necessità di confrontarsi con la memoria della Shoah e con ogni forma di razzismo. Tuttavia, quando tale impegno si traduce in norme penali basate su una definizione ambigua (come quella dell'International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA), il rischio non è solo l'inefficacia, ma la strumentalizzazione ideologica della memoria stessa; specie se tale definizione dovesse rappresentare, come si prevede, il riferimento per nuove norme incriminatrici. I disegni di legge recentemente presentati in Parlamento – in particolare, quelli di Maurizio Gasparri, Graziano Delrio, ma anche quelli di Ivan Scalfarotto e Massimiliano Romeo – non si limitano a inasprire le pene per i reati d'odio, già previsti dall'art. 604-bis c.p. ma, introducono una nuova categoria penale, fondata su una definizione non giuridica, priva di precisione concettuale e politicamente orientata.¹ Questo testo analizza le ricadute di tali proposte in chiave penalistica, costituzionale e politica, in una visione teleologica, con particolare attenzione ai rischi per la libertà di espressione, il dissenso e il pluralismo democratico.

1. L'art. 604-bis c.p.: un quadro normativo già sufficiente

L'ordinamento italiano conosce già una disciplina penale specifica per i reati d'odio. L'art. 604-bis c.p., introdotto dalla legge Mancino (n. 205/1993)² e poi più volte modificato, da ultimo con il Decreto Legislativo n. 21/2018 che ha recepito la Decisione Quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale punisce:

- con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione che inciti alla discriminazione o alla violenza per tali motivi, con pene che vanno da sei mesi a sei anni a seconda del ruolo ricoperto. Inoltre, si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini

¹ I disegni di legge citati sono documenti ufficiali del Parlamento italiano. Cfr. Scheda del ddl Gasparri n. 1627/2025 (Senato della Repubblica)

² Legge 25 giugno 1993, n. 205, "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa", G.U. n. 147 del 25/06/1993

contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.³

La giurisprudenza ha chiarito l’ambito di applicazione di questa norma. La Corte di Cassazione (Sez. I, n. 39243/2024)⁴ ha ribadito che la “propaganda” di cui all’art. 604-bis non è qualsiasi espressione di pensiero, ma una condotta finalizzata a influenzare un pubblico indeterminato e capace di raccogliere adesioni. Allo stesso modo, il Tribunale di Cassino (sent. n. 169/2025) ha sottolineato che le dichiarazioni devono possedere una “concreta offensività” e una “idoneità sociale a produrre effetti di consenso”.⁵ In entrambi i casi, la negazione della Shoah o l’incitamento all’odio godono della tutela dell’art. 21 Cost.,⁶ perché “del tutto avulse dalla critica e dall’analisi storica”.

In questo contesto, non vi è alcun vuoto normativo: l’antisemitismo è già sanzionabile come forma di odio religioso o etnico. Il problema sorge quando si tenta di estendere l’applicabilità di fattispecie a condotte prive di offensività in relazione al bene giuridico protetto, quantomeno in chiave costituzionale – teleologica. Se si priva la condotta penale del carattere dell’offensività, l’effetto diventa devastante. Nel caso in cui si passi dal punire un fatto, al punire un pensiero, privo di carica offensiva sul piano materiale, si rinnegano i fondamenti del diritto penale e della protezione della sfera individuale, annullando il paradigma illuminista, accolto nelle democrazie costituzionali moderne, per cui *cogitationis poenam nemo patitur*. Il controllo del pensiero inoffensivo, insomma, non è accettabile nelle democrazie occidentali.

2. La definizione IHRA: uno strumento politico mascherato da strumento tecnico

La definizione operativa di antisemitismo, adottata nel 2016 dall’IHRA, recita:

“L’antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e/o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto.”⁷

Già in questa formulazione si nota una vaghezza concettuale qualora la stessa formasse la base di un reato poiché la stessa si fonda su “percezioni” e “odio” che costituiscono categorie psicologiche e non condotte oggettive, pertanto non solo difficilmente conoscibili e indagabili dal giudice, quanto difficilmente traducibili in modo esatto nella materialità. L’ulteriore problema risiede negli undici esempi allegati, sette dei quali riguardano lo Stato di Israele,⁸ tra i quali

³ Statuto di Roma della Corte penale internazionale, adottato il 17 luglio 1998, in vigore dal 1º luglio 2002.

Disponibile su: <https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf>

⁴ Corte di Cassazione, Sez. I Penale, Sentenza n. 39243 del 30 maggio 2024, Pubblicata in *Giurisprudenza italiana*, 2024.

⁵ Tribunale di Cassino, Sentenza n. 169 del 12 gennaio 2025

⁶ Cfr. art. 21 della Costituzione italiana: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”

⁷ IHRA, Working Definition of Antisemitism, adottata il 26 maggio 2016. Testo ufficiale:

<https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-definition-antisemitism>

⁸ Gli undici esempi sono allegati alla definizione IHRA. Si veda nota precedente

troviamo: negare agli ebrei il diritto all'autodeterminazione, “sostenendo che l'esistenza dello Stato di Israele è una espressione di razzismo”; applicare “due pesi e due misure” a Israele; paragonare la politica israeliana a quella dei nazisti.

L'IHRA stessa precisa che “le critiche verso Israele simili a quelle rivolte a qualsiasi altro paese non possono essere considerate antisemite”.⁹ Eppure, nella pratica, questa clausola è neutralizzata dai sette esempi politici, che trasformano qualsiasi critica strutturale – ad esempio sull'occupazione, sull'*apartheid* o sulle espulsioni – in potenziale “antisemitismo”.

La formulazione contenuta nei disegni di legge in esame – in particolare l'esplicito riferimento al “diritto all'esistenza dello Stato di Israele o sulla sua distruzione” – presenta un rischio concreto di reprimere una libera manifestazione di pensiero, ossia quel diritto di critica di matrice politica che si fonda su fatti storici e accertati, anche internazionalmente riconosciuti, e che si rivolge legittimamente verso uno Stato o le sue istituzioni. Come ha chiarito la Corte di Cassazione (Sez. I, n. 39243/2024),¹⁰ la scriminante del diritto alla libera espressione del pensiero (art. 21 Cost.) opera proprio “quando si fonda sulla critica e analisi storica di fatti definitivamente accertati e documentati dalla comunità internazionale”.

La specificazione dello Stato di Israele apre invece la strada a etichettare come antisemite critiche del tutto legittime, come quelle secondo cui certe politiche e pratiche del governo israeliano violano la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965 (ICERD).¹¹ Ancor più gravemente, rischia di criminalizzare chi sostiene – sulla base di documentazione rigorosa – che le autorità israeliane commettono il crimine di *apartheid* nei confronti del popolo palestinese. Sulla scorta di tale assunto sarebbero allora in teoria perseguitabili anche i membri degli organi di politica o giustizia internazionale che hanno accertato le violazioni del diritto internazionale da parte dello Stato d'Israele e per cui sono stati emessi mandati di cattura internazionali.

Ad ogni modo, quello di *apartheid* costituisce un crimine ben definito nel diritto internazionale: la Convenzione sull'*apartheid* del 1973 (art. II), l'ICERD (art. 3) e lo Statuto della Corte penale internazionale (art. 7) lo qualificano come “atti inumani commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e dominazione da parte di un gruppo razziale su un altro”.¹² L'accusa non è marginale, né ideologica: è stata formulata da Ong israeliane (come B'Tselem), palestinesi (Al-Haq) e internazionali – tra cui Amnesty International, che nel febbraio 2022 ha pubblicato il rapporto “Israel's apartheid against Palestinians: Cruel system of domination and crime against humanity”¹³.

⁹ Nota esplicativa della definizione IHRA

¹⁰ Corte di Cassazione, Sez. I, n. 39243/2024

¹¹ Convenzione ICERD, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 dicembre 1965, ratificata dall'Italia con L. 845/1976. Testo: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial>

¹² International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid (1973), art. II; Statuto Corte penale internazionale, art. 7(2)(h).

¹³ Amnesty International, Israel's apartheid against Palestinians, 1° febbraio 2022.

<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2022/02/israels-system-of-apartheid/>

Di recente, perfino la Corte internazionale di giustizia, nel suo parere consultivo del 19 luglio 2024 sulle conseguenze legali delle politiche di Israele nel Territorio palestinese occupato, ha rilevato l'esistenza di una "separazione" tra la popolazione palestinese e quella israeliana, richiamando esplicitamente gli obblighi derivanti dal diritto internazionale.¹⁴ Eppure, proprio questa critica – basata su fonti giuridiche e fattuali indiscutibili – rischia di essere classificata come antisemita in virtù dell'esempio fornito dalla definizione IHRA che condanna chi "sostiene che l'esistenza dello Stato di Israele è una espressione di razzismo".

In questo modo, non si contrasta l'antisemitismo, ma si sterilizzano le garanzie del diritto internazionale e del suo sistema di giustizia a cui siamo vincolati ex artt. 10 e 117 Cost.¹⁵

Come ha denunciato una coalizione di 104 organizzazioni per i diritti umani (tra cui Amnesty International, Human Rights Watch e B'Tselem) in una lettera alle Nazioni Unite del 2023,¹⁶ queste formulazioni sono state strumentalizzate per criminalizzare la critica politica a Israele. Lo stesso Ken Stern, principale estensore della definizione, ha ammesso che essa è stata usata come "uno strumento contundente per etichettare chiunque come antisemita".¹⁷

In alternativa a questa impostazione, nel marzo 2021 è stata pubblicata la *Jerusalem Declaration on Antisemitism* (JDA),¹⁸ sottoscritta da oltre duecento studiosi internazionali esperti di antisemitismo – tra cui Carlo Ginzburg, Aleida Assmann, Avishai Margalit, Derek Penslar

3. Il ddl Gasparri: l'ipotesi di un nuovo reato

Il disegno di legge Gasparri (n. 1627/2025) adotta integralmente la definizione IHRA e modifica l'art. 604-bis c.p. introducendo la seguente aggiunta:

«La stessa pena si applica qualora la propaganda, l'istigazione o l'incitamento si fondino, in tutto o in parte, sull'ostilità, sull'avversione, sulla denigrazione, sulla discriminazione, sulla lotta o sulla violenza contro gli ebrei, i loro beni e pertinenze, anche di carattere religioso o culturale, nonché sulla negazione della Shoah o del diritto all'esistenza dello Stato di Israele o sulla sua distruzione.»¹⁹

¹⁴ Corte internazionale di giustizia, *Advisory Opinion on the Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory*, 19 luglio 2024.

¹⁵ Art. 10 Cost.: "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute". Art. 117 Cost.: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".

¹⁶ Lettera congiunta di 104 ONG al Relatore Speciale ONU, 20 aprile 2023:
<https://www.hrw.org/news/2023/04/20/joint-letter-un-special-rapporteur-freedom-opinion-and-expression>

¹⁷ Ken Stern, intervista a The New York Times, 13 dicembre 2019

¹⁸ Jerusalem Declaration on Antisemitism, 25 marzo 2021. <https://jerusalemdeclaration.org/>

¹⁹ Disegno di legge Gasparri n. 1627/2025, art. 1, comma 2

Si tratta di una equiparazione esplicita tra antisemitismo, antisionismo e critica a Israele. Tale equiparazione origina negli anni Settanta, come reazione alla risoluzione ONU 3379 (1975) che qualificava il sionismo come forma di razzismo.²⁰

In Italia, la definizione IHRA di antisemitismo si è consolidata con:

- l'adozione politica della definizione IHRA nel 2020;²¹
- la prima Strategia nazionale contro l'antisemitismo (2021), che già assimilava antisionismo e antisemitismo;²²
- la seconda Strategia (2025), identifica le manifestazioni pro-Palestina come potenziali “espressioni di incitamento al terrorismo”;²³
- l'adozione della definizione IHRA da parte dell'Ordine dei Giornalisti (2023), con effetti di autocensura nel dibattito pubblico.²⁴

Il ddl Gasparri rappresenta l'apice di questo percorso: trasforma una critica politica in un nuovo reato con pene fino a sei anni. Basti pensare che uno slogan come “Palestina libera dal fiume fino al mare” o una cartolina con la mappa storica della Palestina potrebbero essere interpretati come “negazione del diritto all'esistenza di Israele”.

Va osservato che anche i disegni di legge presentati da Ivan Scalfarotto (n. 575/XIX) e da Massimiliano Romeo (n. 1004/XIX) adottano espressamente la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'IHRA nel 2016. Il ddl Scalfarotto, presentato l'8 luglio 2025, stabilisce all'articolo 1, comma 2, che “la presente legge [...] adotta la definizione operativa di antisemitismo formulata [...] dall'IHRA il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori”, utilizzandola come criterio vincolante per azioni amministrative, formazione delle forze di polizia, monitoraggio online e, in modo particolarmente preoccupante, il divieto di manifestazioni pubbliche (art. 3).

Analogamente, il ddl Romeo (n. 1004/XIX), presentato il 30 gennaio 2024, reca nel titolo la medesima finalità (“Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo”) e, nella relazione illustrativa, richiama esplicitamente l'atto di Bucarest del 26 maggio 2016 e la risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2017 che ne raccomanda l'adozione. Entrambi i testi, dunque, non solo non sollevano obiezioni alla definizione IHRA, ma ne fanno il fondamento dichiarato della proposta legislativa, **senza alcuna clausola di salvaguardia per la critica politica allo Stato di Israele** né alcun riferimento a strumenti alternativi come la Dichiarazione di Gerusalemme sull'antisemitismo.

Nessuno di questi disegni di legge rappresenta, dunque, un'alternativa effettiva alla deriva securitaria e censoria del ddl Gasparri: si tratta, piuttosto, di varianti che, pur con differenze formali – penale in Gasparri, amministrativo-preventiva in Scalfarotto, generale in Romeo – condividono lo stesso impianto ideologico di fondo: l'assenza di una distinzione giuridicamente

²⁰ Risoluzione A/RES/3379 (XXX), adottata il 10 novembre 1975, revocata nel 1991 con la risoluzione A/RES/46/86.

²¹ Comunicato della Presidenza del Consiglio, 10 dicembre 2020

²² Prima Strategia nazionale contro l'antisemitismo, 2021. <https://www.governo.it/it/documenti/strategia-nazionale-contro-lantisemitismo>

²³ Seconda Strategia nazionale contro l'antisemitismo, 2025 (citata in Il Manifesto, 10 gennaio 2025)

²⁴ Ordine dei Giornalisti – CNOP, Delibera n. 1/2023

rilevante tra antisemitismo, inteso come odio razziale contro gli ebrei, e critica politica allo Stato di Israele, anche quando fondata su fatti documentati e riconosciuti dal diritto internazionale (occupazione, colonizzazione, apartheid).

4. Il ddl Delrio: repressione soft attraverso controlli e piattaforme

Se il ddl Gasparri punta su sanzioni penali esplicite, il ddl Delrio segue una logica di controllo preventivo: delega il governo a emanare decreti che impongano all'Agcom di vigilare sui contenuti online, e prevede figure di controllo nelle università per monitorare attività didattiche “antisemite” secondo la definizione IHRA.²⁵

Il rapporto Brismes/ELSC (2024) offre qui un monito esplicito: nelle università britanniche, l'adozione della definizione IHRA ha prodotto un “effetto paralizzante” sulla libertà accademica. Nei 40 casi analizzati (riportati tra il 2017 e il 2022 alle autorità preposte perché in contravvenzione alla definizione dell'IHRA) nessuna accusa di antisemitismo è stata confermata, ma in molti casi si è prodotto un clima di autocensura preventiva. Docenti e studenti hanno evitato di affrontare temi “scomodi” – come la natura dell'occupazione o i diritti palestinesi – per timore di denunce infondate.²⁶

Anche in Italia, questa logica minaccia la libertà di insegnamento (art. 33 Cost.) e la ricerca critica, tanto che il mondo accademico si è mobilitato contro i disegni di legge presentati in parlamento. L'appello pubblicato da studiose, studiosi e docenti afferenti a istituzioni accademiche ed enti di ricerca italiani, chiede che vengano ritirati tutti i ddl che adottano la definizione di antisemitismo dell'Ihra in quanto mettono a tacere voci e saperi critici delle politiche di discriminazione e occupazione di Israele, in molteplici campi di studio e negli spazi universitari.²⁷

5. La militarizzazione del dissenso e l’“israelizzazione” della società

La Strategia nazionale contro l'antisemitismo del 2025 introduce un elemento inedito e inquietante: il coordinamento tra Forze dell'Ordine, intelligence e comunità ebraiche per “georeferenziare gli eventi” e “presidiare le manifestazioni contro Israele”.²⁸ Questo approccio anticipa una logica securitaria ispirata all'occupazione israeliana in Palestina, dove il dissenso è trattato come minaccia alla sicurezza nazionale.

Non si tratta più di prevenire atti di violenza o incitamento all'odio, ma di monitorare forme di solidarietà politica legittime, come le manifestazioni pro-Palestina, sulla base di una definizione (quella dell'IHRA) che equipara critiche a uno Stato straniero a manifestazioni di odio razziale.

²⁵ Disegno di legge Delrio, Atto Senato 1172 del 2025

²⁶ BRISMES/ELSC, The Impact of the IHRA Definition on Academic Freedom and Free Speech in UK Universities, gennaio 2024. <https://brismes.org.uk>

²⁷ [Accademia ed enti di ricerca contro la trasformazione della definizione IHRA di "antisemitismo" in legge.](#)

²⁸ Seconda Strategia nazionale contro l'antisemitismo, 2025

Come ha osservato la sociologa Berenice Bento, si assiste a un processo di “palestinizzazione del mondo” non solo nel senso di diffusione di pratiche di necropotere (controllo, checkpoint, sorveglianza differenziata), ma anche come reazione globale: la questione palestinese è diventata un simbolo universale di resistenza contro l’apartheid, il colonialismo e il razzismo di Stato.²⁹ Proprio questa capacità di risonanza internazionale viene oggi neutralizzata in Italia attraverso strumenti legislativi che confondono legittima critica e odio.

Il rapporto Brismes/ELSC (2024) ha documentato come, anche in contesti democratici come il Regno Unito, l’adozione della definizione IHRA abbia generato un “clima di sospetto” attorno a chi esprime solidarietà alla popolazione palestinese.³⁰ In Italia, la militarizzazione del tema – come nella Strategia 2025 – segnala un ulteriore passo verso la criminalizzazione politica del dissenso, ben oltre i confini del diritto penale.

La Dichiarazione di Gerusalemme sull’antisemitismo (2021) mette in guardia esplicitamente contro questa deriva: “*Distinguere il dibattito politico dal discorso antisemita è essenziale per proteggere sia la lotta all’odio che la libertà di parola*”.³¹

Quando invece si adotta acriticamente la definizione IHRA – come ha fatto l’Italia nel 2020 e come intendono fare i nuovi disegni di legge – si legittima un’interpretazione in cui ogni critica strutturale a Israele rischia di essere letta come “negazione del diritto all’esistenza” dello Stato israeliano. Si tratta di una scelta non neutrale, ma ideologica: allinea l’Italia a una visione geopolitica che subordina i diritti umani dei palestinesi alla difesa incondizionata di un modello di sicurezza.

Questa deriva non è solo teorica: si sta già manifestando in casi concreti, in cui espressioni politiche, peraltro non configuranti reati, vengono utilizzate come base per provvedimenti amministrativi gravissimi. È il caso di Mohamed Shahin, imam di Torino, arrestato il 24 novembre 2025 e trattenuto in un CPR in attesa di espulsione perché, durante una manifestazione del 7 ottobre 2024, aveva definito l’attacco di Hamas “una reazione” all’occupazione israeliana.³² Sebbene la Procura avesse archiviato la denuncia per le sue parole, ritenendole non costituenti reato, il ministero dell’Interno ha comunque emesso un decreto di espulsione, motivandolo con la “radicalizzazione religiosa” e “ideologia antisemita” – categorie vaghe e politicamente cariche. Shahin, residente in Italia da 21 anni, ha ora presentato richiesta di protezione internazionale, temendo persecuzioni in Egitto per le sue posizioni critiche verso il regime di al-Sisi.

Questo caso recente mostra come, in assenza di condanne penali o di prove concrete di incitamento all’odio o alla violenza, l’etichetta di “antisemitismo” – applicata in modo estensivo e discrezionale – possa diventare uno strumento per giustificare misure amministrative eccezionali: espulsioni, detenzione nei CPR, diniego dello status di rifugiato. È proprio questo il pericolo insito nel ddl Delrio: trasformare l’antisionismo o la critica a Israele in un criterio di

²⁹ B. Bento, Palestinação do mundo, in *Sociologias*, anno 26, n. 57, 2024

³⁰ BRISMES/ELSC, op. cit

³¹ Jerusalem Declaration on Antisemitism, Principio 6

³² Il Post, Il caso dell’imam di Torino che rischia l’espulsione per le sue dichiarazioni sul 7 ottobre, 2 dicembre 2025. <https://www.ilpost.it/2025/12/02/imam-mohamed-shahin-caso-torino>

sospetto legittimato dallo Stato, aprendo la strada a forme di repressione preventiva che aggirano le garanzie del diritto penale e colpiscono duramente le libertà individuali.

6. Conclusioni: tra diritto penale, memoria democratica e scelte politiche

I disegni di legge in esame non solo rischiano di criminalizzare la critica politica, equiparare antisionismo e antisemitismo, e minare la libertà di insegnamento, di stampa e di manifestazione, ma violano anche principi cardine del diritto penale democratico. In primo luogo, il principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost.), che esige norme chiare, tassative e prevedibili: l'adozione di una definizione esterna, politica e ambigua come quella IHRA – fondata su “percezioni” e “esempi” soggetti a interpretazione discrezionale – rende il reato indeterminato e suscettibile di applicazioni arbitrarie. In secondo luogo, il principio di offensività, che richiede che il bene giuridico tutelato sia concreto e individuabile: qui si pretende di proteggere non solo persone o gruppi, ma l’“esistenza” di uno Stato straniero, trasformando il diritto penale in strumento di politica governativa. Infine, il principio di colpevolezza, che esige una condotta intenzionale e cosciente: la vaghezza dell'IHRA rischia di sanzionare opinioni sincere, espressioni di solidarietà o analisi giuridiche fondate, senza che vi sia alcuna volontà di promuovere l'odio.

Tali proposte ledono inoltre l'art. 21 Cost., che garantisce la libertà di espressione anche quando il pensiero è scomodo o impopolare, e secondo alcuni, anche la libertà di “cattivi pensieri”, purché questi non si traducano in comportamenti esteriori lesivi delle altrui libertà. I ddl in discussione ledono anche l'art. 3 Cost. perché estendono una tutela penale differenziata a una sola comunità religiosa, senza riconoscere analoghe garanzie ad altre minoranze esposte a discriminazioni gravi, come le persone rom, le personemigranti o le persone LGBTQ+.

Ma il problema non è solo giuridico: è profondamente politico. Si tratta di una scelta di campo che subordina la memoria della Shoah a una narrazione geopolitica specifica, allineando l'Italia a una politica estera che privilegia la difesa incondizionata di uno Stato – anche nelle sue violazioni accertate del diritto internazionale – rispetto al principio universale dei diritti umani. In questo modo, la memoria non è più strumento di emancipazione collettiva, ma leva di censura selettiva. Il passato viene invocato non per costruire un futuro più giusto, ma per silenziare chi denuncia le ingiustizie contemporanee.

Una via alternativa esiste, ed è già scritta nella tradizione antifascista e repubblicana della nostra Costituzione: lotta al razzismo, rispetto del pluralismo, educazione critica, difesa del dissenso. Non serve un reato per difendere Israele; serve invece impegno concreto per contrastare ogni forma di odio, senza eccezioni ideologiche. La vera protezione dell'ebraismo – e di tutte le minoranze – non passa attraverso la militarizzazione del pensiero, ma attraverso scuole aperte, università libere, media pluralisti e una democrazia capace di interrogarsi senza timore.

Come ricordava Primo Levi, “se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”.³³ Oggi, conoscere significa anche non permettere che la memoria diventi un’arma di guerra culturale. La

³³ P. Levi, I sommersi e i salvati, 1986, Einaudi, p. 11

Costituzione in questo quadro è una bussola, che indica una direzione chiara: la difesa dei diritti umani non conosce confini nazionali, né alleanze di convenienza.

*con il contributo di Tatiana Montella